

1752



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1713

Univ. d. Finanzi

CONTRIB. SU FF LUCIBOLLO

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.713	30/12/2014			€ 277,20

IL CASSIERE
PAGHERA'
LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

MINISTERO DELLE FINANZE - VERS. F/24-23

/ 0

Partita IVA:

CC 03.18;22.878

DICONSI EURO: duecentosettantasette,20

PAGAMENTO:

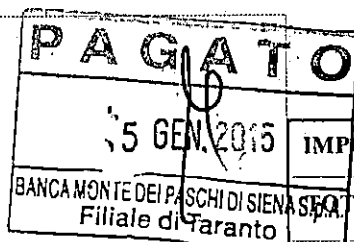
A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA TELEM

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CONTRIB GEST SEPAR SU FT LUCIBELLO

PAGAMENTO FATTURE N.



360
Z

IMPORTO LORDO	€	277,20
IMPOSTE ALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	277,20

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 277,20	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.NO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.713	30/12/2014			€ 277,20

IL CASSIERE
PAGHERA'
LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

MINISTERO DELLE FINANZE - VERS. F/24-23

/ 0

Partita IVA:

CC 03.18;22.878

DICONSI EURO: duecentosettantasette,20

PAGAMENTO:

A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA TELEM

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CONTRIB GEST SEPAR SU FT LUCIBELLO

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	277,20
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	277,20

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 277,20	
		€ 0,00	
		€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Moduli e Tabelle Leggi Chi Siamo Pubblicità OFFERTE

La prestazione occasionale: come dichiararla, limiti e tasse da pagare

scritto da prometeo | 1 / 11 / 2014 | Dichiarazione 730 e modello UNICO, Liberi Professionisti, Tassazione rendite | 112 commenti



La **prestazione occasionale** risulta essere un sistema di lavoro particolarmente apprezzato dai giovani o da coloro che, pur avendo già un lavoro, riescono a procurarsi dei guadagni extra con dei piccoli lavori. E' particolarmente indicata per coloro che stanno avviando una libera professione ma non hanno ancora intenzione di aprire una partita IVA che, si sa, comporta elevati costi di gestione annuali a cui è necessario poter far fronte e, nei primi momenti dell'attività, non sempre è possibile.

Quando si ha la possibilità di sfruttare le proprie doti e competenze al di fuori di un già esistente ambito lavorativo, la partita IVA sarebbe inutile, un balzello superfluo non necessario se si tratta di lavori occasionali che garantiscono esclusivamente un guadagno extra; purtroppo non tutti conoscono questa possibilità e, infrangendo la legge ed evadendo le tasse, preferiscono fare tutto in nero. E' necessario sapere che chi sceglie il sistema della prestazione occasionale, se vengono rispettati alcuni paletti imposti dalla legge, è esentato dal pagamento delle tasse ma lavora nel pieno rispetto delle regole e non incorre in nessun tipo di sanzione pecuniaria che, in caso di evasione fiscale, risulta essere piuttosto elevata.

Questa tipologia di lavoro non ha una lunga tradizione nel nostro ordinamento ma è stata introdotta recentemente con la riforma del lavoro del 2003, attraverso la cosiddetta Legge Biagi e, affinché possa essere riconosciuta come tale, deve appunto rispettare i famosi paletti dettati per legge:

1. non dev'essere un'attività abituale;
2. dev'essere un'attività non professionale;
3. non deve svolgersi con continuità;
4. non dev'esserci una coordinazione.

Fac Simile Ricevuta[®]

Fatturazione, Magazzino, Prima Nota. 100% Gratuito e senza limiti d'uso.

o o

Detto ciò e stando a quanto dice l'articolo specifico che regola questa attività, possono essere considerati lavoratori occasionali coloro che si impegnano a svolgere un'opera o un lavoro in proprio dietro corrispettivo, senza che vi sia nessuna forma di coordinazione o di subordinazione col committente.

Data la natura del tipo di lavoro e la sua definizione, è normale che questo genere di collaborazione non debba necessariamente essere regolamentata da un contratto di prestazione occasionale scritto, perché, fra le due parti, non ci deve essere nessun vincolo continuato e nessuna subordinazione o coordinazione. Il collaboratore occasionale ha piena libertà di svolgimento del lavoro che gli viene commissionato.

Ovviamente, dal momento che questo genere di collaborazione occasionale sottostà a un particolare regime fiscale che spiegheremo in seguito, affinché possa essere considerato tale deve rispondere anche ad altri importanti e determinati requisiti che fanno sì che, per legge, possa essere considerata una collaborazione occasionale e non professionale:

- la collaborazione con uno stesso committente non può essere più lunga di trenta giorni in uno stesso anno solare, altrimenti diventa abituale e continuativa;

- la somma di tutti i compensi percepiti non può essere superiore ai 5000 euro (5 mila) netti in uno stesso anno solare.

Se si dovessero verificare fattispecie contrarie a quanto detto finora, la collaborazione da occasionale diventerebbe a progetto o professionale e dovrebbe essere regolata dalle specifiche norme in merito.

Uno degli aspetti più particolari e delicati di questo genere di prestazione lavorativa è, senza dubbio, quello contributivo.

Va subito detto che chi si attiene ai limiti fissati per legge è esentato dal pagamento contributivo INPS perché?

Perché il professionista occasionale non può essere considerato né un lavoratore dipendente (nessun legame di subordinazione col committente e nessuna busta paga a fine mese) né un lavoratore autonomo (non raggiungendo i 5000 euro netti all'anno non può essere considerato tale). Per questo motivo non deve nulla all'ente di previdenza sociale e non ha quindi nessun diritto all'assegno di previdenza previsto per le altre categorie. Superando il limite di 5 mila euro annuali,

Tasse e Fisco



Segui

+1

+ 197



197

+1



Guida alla Legge del Seccai

Guida al Regime del Minimi

Categorie

Accertamenti e cartelle di pagamento
Agenti e Rappresentanti
Casa, immobili, terreni
Dichiarazione 730 e modello UNICO
Energie rinnovabili
Famiglia e Matrimonio
Finanziaria Manovra DL
Fisco Auto e Veicoli
Incentivi agevolazioni fiscali
International-taxation
Lavoro Dipendente
Leasing Veicoli e Immobili
Legale
Liberi Professionisti
Mutui, Prestiti e Finanziamenti
Nautica Fisco e tasse
News ed Eventi
Persone Fisiche e IRPEF
Recupero crediti
Società e Redditi
IRAP
IRES
IVA
Tassazione rendite
Varie su Fisco, Tasse, ecc.

Archivi per mese

Seleziona mese



Cerca su Google

invece, il lavoratore occasionale perde il suo status ed è costretto a iscriversi alla Gestione Separata INPS, versando quindi il contributo dovuto dal regime contributivo.

Tasse e Fisco
Solamente per la quota che eccede tale limite. Se, per esempio, un lavoratore autonomo occasionale a fine anno ha percepito un reddito netto pari a 6700 euro (con una o con la somma di più prestazioni occasionali), la quota contributiva dovrà essere pagata esclusivamente sui 1700 euro eccedenti e non sull'intero guadagno. Nel momento in cui il lavoratore si accorge di aver oltrepassato la soglia fissata per legge, deve dare comunicazione al suo committente e, quindi, procedere con l'iscrizione alla Gestione Separata dell'INPS, a meno che non sia già un iscritto.

E' necessario sapere che anche chi svolge un lavoro occasionale è tenuto a

rilasciare la ricevuta di pagamento: quindi **va fatta la ricevuta per la prestazione occasionale**, qualunque status abbia il committente del lavoro. Va specificato che, nel caso in cui si trovi a svolgere un servizio per un soggetto che può essere definito sostituto d'imposta (amministratore di condominio, libero professionista, società o enti vari, imprese individuali ecc.) i compensi percepiti sono soggetti al regime di ritenuta d'acconto.

Chi Siamo

Pubblicità

OFFERTE

Per una prestazione occasionale devo fare la ricevuta? La risposta quindi è SI!

Nella fattura che dev'essere rilasciata per legge, devono essere necessariamente indicati:

- dati personali del committente;
- dati personali del prestatore d'opera;
- dati di identificazione della ricevuta (numero e data)
- compenso lordo
- importo della ritenuta d'acconto (20% sul compenso lordo)
- totale netto da corrispondere

Nella compilazione della ritenuta d'acconto va prestata particolare attenzione alla data che viene scritta sulla fattura, che non deve corrispondere alla data in cui è stato ultimato il lavoro per il committente ma a quella in cui si è ricevuto il compenso pattuito.

Se poi la ricevuta ha un valore superiore ai 77,47 euro, dev'essere necessariamente rilasciata con marca da bollo del valore di 1,81 euro (oggi 2 euro) che, solitamente, viene fatta a carico del committente.

Nel caso in cui il lavoratore e il committente abbiano previsto che, oltre al compenso, il prestatore abbia diritto a un rimborso per le spese effettuate, anche queste ultime sono soggette alla ritenuta d'acconto ma, se gli accordi di collaborazione prevedono che al prestatore non spetti nessun compenso ma solo un rimborso per le spese sostenute, queste non sono assoggettate al regime di ritenuta d'acconto: quindi, le spese di viaggio e di alloggio, per esempio, non devono essere calcolate a prescindere dal fatto che il lavoratore sia un soggetto residente o meno nel luogo di svolgimento del lavoro.

Sempre riguardo al regime fiscale, il reddito percepito dalle prestazioni occasionali viene recepito tra i "redditi diversi" (ad esempio anche i canoni di affitto e subaffitto generano redditi diversi), che sono disciplinati dall'articolo 67, comma 1, lettera l del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Sono calcolati effettuando la differenza tra l'ammontare che è stato percepito complessivamente nel periodo di imposta preso in considerazione e le spese che il lavoratore ha dovuto sopportare per la sua produzione.

Ovviamente, **questi redditi devono essere dichiarati** attraverso lo specifico modello di dichiarazione dei redditi, ossia nel cosiddetto **quadro RL del modello Unico PF**.

A fini dichiarativi, il lavoratore autonomo occasionale deve indicare qual è stato l'ammontare lordo percepito nel periodo di imposta e quali sono state le relative ritenute d'acconto complessive.

Come in tutti i casi, anche in questo c'è l'eccezione, perché i lavoratori occasionali che, nel corso di un anno solare, non hanno superato il limite di retribuzione di 4800 euro lordi, non sono tenuti a nessuna dichiarazione dei redditi, a patto che questo sia stato l'unico reddito percepito; non possono, quindi, agevolarsi con questa regola, coloro che al lavoro occasionale hanno affiancato un lavoro professionale continuativo o dipendente che ha loro prodotto un reddito, di qualunque ammontare o entità.

In ogni caso, anche se per legge il lavoratore non è obbligato a procedere con la dichiarazione, è sempre meglio che anche questi redditi vengano denunciati, per un semplice motivo: se il committente ha effettuato delle trattenute, il lavoratore può procedere col recupero solo se effettua la dichiarazione di tali redditi: facendo così, le eventuali trattenute superflue possono essere commutate in crediti di imposta a favore del lavoratore che, così, potrà usarle in suo favore per eventuali compensazioni future.

deleghe F24

Richiedente:56039072
Data Richiesta:30/12/2014
Data Spedizione:30/12/2014
Tipo Funzione:F24
Id. Flusso:1419933295687257KW2K
Stato:SPEDITO

Primo Firmatario:RAG256039072
Secondo Firmatario:
Abi Cab Numero Conto Tipo Conto :01030 15801 000000008768 CC

I file PDF generati saranno compressi con il formato ZIP, per ridurne le dimensioni.

Deleghe selezionate: 1



Crea un file PDF singolo per ogni delega: ☐

Deleghe pagate: 0
Con ID pagamento: 0
Senza ID pagamento: 0



Quietanze con ID univoco pagamento (0)

Crea un file PDF singolo per ogni quietanza: ☐

Nel file ordina le quietanze per:



Quietanze senza ID univoco pagamento (0)

Crea un file PDF singolo per ogni copia conforme: ☐

Attenzione per le deleghe con data pagamento a partire dal 29 ottobre 2007,
è possibile stampare una quietanza in formato elettronico che sostituisce la quietanza cartacea.
Questo è possibile solo se la Banca ha inviato nella quietanza l'identificativo univoco pagamento,
che è il riferimento ufficiale notificato all'Agenzia delle Entrate.
In caso contrario, verrà stampata solo una copia conforme alla delega, con gli estremi del pagamento.

Indietro

Per una corretta visualizzazione del PDF è necessario Adobe Acrobat Reader.



PAGAMENTO PER COMMITTENTI E FIGURE ASSIMILATE ED ASSOCIANTI IN PARTECIPAZIONE

Le somme dovute da associanti in partecipazione, committenti e figure assimilate devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono stati corrisposti i compensi al lavoratore.

COMPILAZIONE SEZIONE INPS

Il committente o associante viene identificato dal codice fiscale nella sezione 1 del modulo.

La sezione Inps deve essere così compilata:

1. **1. codice sede:** codice della sede Inps competente in base all'ubicazione della sede/filiale del committente che effettua i versamenti contributivi;
2. **2. causale contributo:**
 - contributi correnti: DPC (fino al 31/12/2000) – C10/CXX (dal 1° gennaio 2001);
1. **1. matricola INPS/codice INPS/filiale azienda:**
 - contributi correnti: filiale azienda nella forma CAP (5 caratteri numerici), comune (nei restanti 12 caratteri del campo), ad es. 00142 Roma; *Ru21*
1. **1. periodo di riferimento "da":**
 - contributi correnti: mese ed anno di erogazione del compenso, espresso nella forma "mmaaaa", es. 042009;
1. **1. periodo di riferimento "a":**
 - contributi correnti: nessun dato;
1. **1. importi a debito versati:** importo dei contributi che si versano; ☐
2. **2. importi a credito compensati:** nessun dato. ☒

*780064
9608*

CAUSALI DI VERSAMENTO

CONTRIBUTI CORRENTI		
Causale		Descrizione
Fino al 31/12/2000	Dal 1° gennaio 2001	
DPC	CXX	Contributi dovuti per soggetti non titolari di pensione (diretta o indiretta), e non titolari di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi.
	C10	Contributi dovuti per soggetti titolari di pensione (diretta o indiretta) e/o di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi.

FIRMA

1000 0772/P
2/3.-

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3

barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA

cognome, denominazione o ragione sociale

nome

data di nascita

giorno mese anno

Sesso (M o F)

comune (o Stato estero) di nascita

prov.

comune

prov.

via e numero civico

DOMICILIO FISCALE

TARANTO

T A

VIA CESARE BATTISTI, 657

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

SEZIONE ERARIO

IMPOSTE DIRETTE - IVA

RITENUTE ALLA FONTE

ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

codice tributo

rateazione/regione/prov./mese rif.

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

codice ufficio

codice atto

TOTALE A

B

SALDO (A-B)

SEZIONE INPS

codice sede

causale contributo

matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda

periodo di riferimento: da mm/aaaa

a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

7800

CXX

74121 TARANTO

10 2014

277,20

TOTALE C

277,20 D

SALDO (C-D)

277,20

SEZIONE REGIONI

codice regione

codice tributo

rateazione/mese rif.

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (E-F)

TOTALE E

F

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE

codice ente/codice comune

Row

Immob. vari

Acc.

Saldo

numero immobili

codice tributo

rateazione/mese rif.

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (G-H)

TOTALE G

H

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

INAIL

codice sede

codice ditta

c.c.

numero di riferimento

causale

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (I-L)

TOTALE I

L

codice ente

codice sede

causale contributo

codice posizione

periodo di riferimento: da mm/aaaa

a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (M-N)

TOTALE M

N

FIRMA

A.M.A.T.S.p.A.
IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Walter Poggi

SALDO FINALE

EURO

277,20

ESTREMI DEL VERSAMENTO

(DA COMPLETARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

AZIENDA

CAB/SPORTELLI

Pagamento effettuato con assegno

n.ro

tratto / emesso su

cod. ABI

bancario/postale

circolare/vaglia postale

CAB

Autorizzo addebito su conto corrente codice IBAN

I T

firma